**N. / M.P.**

****

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**presso il Tribunale di Tivoli**

**PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE**

**RICHIESTA DI FISSAZIONE URGENTE DELL’UDIENZA OVVERO DI APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLA MISURA EX ART. 9, COMMA 2, D.LGS. n. 159/2011**

**AL TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

Il Pubblico Ministero dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,

OSSERVA quanto segue in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di: TIZIO, condannato che sta attualmente espiando in regime carcerario presso la Casa Circondariale di XXX.

**1 - I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale, in generale.**

In sintesi, i presupposti per l’applicazione di una misura di prevenzione personale sono i seguenti:

1. ***l’appartenenza del soggetto ad una delle fattispecie di pericolosità di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011*,** **nel caso di specie, combinato disposto artt. 4 lett. c), co , 1 lett. c) ed art. 4, co. 1, lett. 1.ter) d.lgs. cit.;**

L’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da “elementi di fatto”, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture[[1]](#footnote-1);

1. ***la pericolosità sociale*** va intesa *in senso lato*, comprendendo l’accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità. Occorre una valutazione globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall’accertamento di un comportamento illecito e antisociale - persistente nel tempo - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La valutazione va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità[[2]](#footnote-2).

La natura “essenziale” del **giudizio di pericolosità** e le modalità rigorose del suo accertamento sono ben descritti dalla Corte di cassazione: «Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo «constatativo» rapportata all’importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall' accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi»; «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4).»[[3]](#footnote-3).

**Per la giurisprudenza ormai costante[[4]](#footnote-4)**  la condizione di « pericolosità » non è di natura meramente soggettivistica e svincolata da ogni parametro o circostanza di fatto ma richiede:

* in primo luogo, la collocazione della persona — esclusivamente sulla base di fatti certi — in una delle fattispecie di pericolosità (definibili anche categorie criminologiche) tipizzate dal legislatore, per la pericolosità generica, qualificata e di ogni altra natura elencate nell’art. 4, co. 1, d.lgs. 159/2011;
* conclusa positivamente tale operazione, sempre sulla base di fatti certi (che possono essere i medesimi esaminati per l’inquadramento nella fattispecie di pericolosità), è possibile formulare il giudizio di pericolosità.

**Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso, dunque,** nelle sue componenti logiche, in due fasi[[5]](#footnote-5):

* una prima fase di tipo **constatativo** rapportata all’importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta — in passato — dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato);
* una seconda fase di tipo essenzialmente **prognostico**, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come *probabile* il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle fattispecie di riferimento previste dalla legge (art. 4, co. 1, d.lgs. cit.).

L’esistenza di tale duplice profilo consente — anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell’individuo — di adottare le limitazioni alla sfera di libertà della persona raggiunta da tale prognosi: nel giudizio di prevenzione non è sufficiente l’ordinaria « prognosi di probabile e concreta reiterabilità » di qualsivoglia condotta illecita — così come previsto in via generale dall’art. 203 c.p., norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato — ma richiede il precedente inquadramento della persona in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minorenni o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche*,* di cui all’art. 4 d.lgs. 159/2011). Dunque, le indicazioni del legislatore sono tipizzanti e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al « perimetro descrittivo » di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. cit. Lo sviluppo argomentativo ora esposto ha trovato espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale (sent. 24/2019).

1. ***l’attualità della pericolosità sociale*** non deve essere potenziale ma concreta e specifica. Va desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata[[6]](#footnote-6).

È possibile, oggi, *applicare disgiuntamente la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche se manca l’attualità della pericolosità*, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente che la pericolosità a una certa data esisteva[[7]](#footnote-7).

**2. Le misure di prevenzione a tutela delle donne: la fattispecie di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011; le nuove categorie di pericolosità dell’indiziato del delitto di cui all’art. 612.bis c.p. e del delitto di cui all’art. 572 c.p. e quelle introdotte dalla l. n. 168/2023.**

Sono oggi plurime le misure di prevenzione nell’ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o stalking (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il delitto di maltrattamenti.

**Dal 2009 il legislatore è intervenuto in più occasioni con diversi istituti che si sovrappongono tra loro**:

* il d.l. 11/2009, conv. dalla l. 38/2009, prevede l’applicabilità da parte del questore della misura di prevenzione dell’ammonimento su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all’art. 612-*bis* c.p. (stalking);
* Il d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013, introduce una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne;
* la l. 161/2017 ha inserito all’art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.;
* la l. 69/2019 ha inserito all’art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all’art. 572 bis c.p.

**Peraltro, la giurisprudenza di merito** ha applicato, da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di **violenza ai danni delle donne** collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui **all’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011** (Trib. Roma 3 aprile 2017, Trib. Palermo 29 maggio 2017, Trib. Milano 29 giugno 2017), anche mediante l’applicazione provvisoria e urgente con provvedimento presidenziale *ex* art. 9, co. 2, d.lgs. 159. Tali misure sono applicate, come detto, con riferimento alla categoria di cui all’art. 1, co. 1, lett. *c)*, d.lgs. cit. relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche richiamando l’obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia).

La sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera del 23 febbraio 2019, relativa alla mancanza di prevedibilità, non si può riferire alla fattispecie di pericolosità in esame in considerazione dell’espresso riferimento normativo alla dedizione alla commissione di reati specificamente individuabili sulla base dei riferimenti indicati dalla stessa norma.

**Per quanto rileva in questa sede, la l. n. 161/2017** ha ampliato l’ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando la tecnica normativa delle categorie di pericolosità qualificata che fa leva sull’*indizio* di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all’art. 612-*bis* c.p.

La norma in esame trova origine nell’accresciuta sensibilità per la commissione del delitto di *stalking* e dalla necessità di individuare nuove forme di contenimento del soggetto pericoloso specificamente per soggetti determinati oggetto della condotta delittuosa.

L’esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerge anche dalla l. l**. 69/2019** che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha inserito anche gli indiziati del delitto di **maltrattamenti,** prevedendo specifiche prescrizioni all’art. 8.

**Infine, la l. n. 168/2023** ha ulteriormente ampliato la fattispecie di pericolosità in esame

**inserendo gli indiziati dei seguenti delitti, tentati o consumati:**

1. omicidio (art. 575 c.p.);
2. lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.), laddove aggravate ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo c.p.);
3. deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), senza che debbano ricorrere le ipotesi aggravate dell’art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;
4. violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), tra cui va ricompresa l’ipotesi aggravata ex art. 609-*ter* c.p. (trattandosi di mere aggravanti); sembra ricompreso anche l’art. 609-octies c.p che sanziona la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.

Inoltre, **Per i soggetti indiziati dei delitti su indicati sono previste particolari disposizioni:**

1. **deve essere imposta la misura il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione**, e di mantenere una distanza non inferiore a cinquecento metri, potendo comunque il Tribunale disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro (modifica all’art. 8, comma 5);
2. **deve essere disposta l’applicazione del cd braccialetto elettronico, seppur prevedendo il consenso dell’interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica (art. 6, comma 3-ter)**:
* **qualora l’interessato neghi il consenso**, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno;
* **in caso di manomissione** del cd braccialetto elettronico, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni (dunque andrà richiesto l’aggravamento);
* qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la **non fattibilità tecnica** dell’applicazione del cd braccialetto elettronico, il Tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno;
1. **nel caso di applicazione urgente della misura da parte del presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 9, comma 2,** sesussistono motivi di particolare gravità:
* può (e non deve, come nel caso ordinario) essere disposto il divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e l’obbligo di mantenere una determinata distanza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura (all’esito della successiva fase nel contraddittorio, con decisione del Tribunale); quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del Tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
* se disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico operano le indicazioni generali prima descritte (distanza minima, fattibilità tecnica, conseguenze della mancata fattibilità tecnica o del mancato consenso)

Conseguentemente si modifica l’articolo 75*-bis*, introducendo un comma per cui la violazione dei divieti ora indicati è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza”.

**Quanto al regime intertemporale** trovano applicazione i pacifici principi in materia di misure di prevenzione.

Non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 della Costituzione e 2 c.p., giacché le norme in materia di misure di prevenzione si uniformano non già ai principi che riguardano le pene, bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell’art. 200 c.p., esse devono intendersi “regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”. I principi ricordati trovano fondamento nella natura e funzione delle misure di prevenzione che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati), bensì per l’intera condotta di vita della persona sviluppatasi nel tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale attuale. Poiché proprio a questa pericolosità in atto anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue l’applicabilità della disciplina prevista dalla norma in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata[[8]](#footnote-8).

**Anche per la fattispecie di pericolosità in esame non assume rilievo la sentenza della Grande Camera atteso che si fa riferimento a uno specifico delitto, con conseguente prevedibilità dell’interessato.**

**Non appare necessario, nel caso in esame, soffermarsi sulla nozione di indiziato[[9]](#footnote-9) atteso che il proposto è stato condannato irrevocabilmente per il delitto di maltrattamenti.**

**3. La posizione del proposto.**

Il presente procedimento è stato iscritto dal PM all’esito della lettura degli atti del proc. n. SIEP relativo a, attualmente detenuto in regime carcerario presso la Casa Circondariale di Rieti, per i delitti di cui a), art. 572 c.p. b) 582 e 585 c.p.

In applicazione delle disposizioni impartite da questo Procuratore, dirette a verificare i presupposti dell’applicabilità di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 in presenza di persone che sono prossime alla scarcerazione (all’esito dell’espiazione della pena) per i reati oggi elencati nella l. 69/2019, è emerso che il citato condannato **sarà scarcerato il salve ulteriori riduzioni per liberazione anticipata (presumibilmente giorni 45)**.

L’esame degli atti ha consentito di accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione **potendo inquadrarsi il proposto nelle categorie di cui all’art. 4, lett. i-ter), d.lgs. 159/2011.**

Risulta dalla relazione della polizia penitenziaria che la condanna, come accennato, emessa in data a carico del per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p. ed art. 4 comma 2 L. 110/75 dal Gip presso il Tribunale di Tivoli, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma in data ed è divenuta definitiva in data 12-06-2019.

I reati di cui sopra sono stati commessi nell’arco di tempo compreso tra il 2016 ed il 2018 dal ai danni della propria convivente XXXXX sottoponendola, come riportato testualmente nelle motivazioni della sentenza a: ”*..una impressionante sequenza di atti gravemente intimidatori e di pesanti e volgari ingiurie a sfondo sessuale..”* e percuotendola i diverse occasioni con calci e schiaffi.

L’inizio degli atti persecutori è da far coincidere con il progressivo dissolversi della relazione, iniziata nel 2010, tra il condannato e la XXXX, e, contestualmente, con l’insorgenza di una serie di aspri contrasti legati per lo più alla frequentazione del figlio della coppia.

Le vessazioni subite obbligavano la XXX, già da settembre 2016, ad abbandonare la casa in cui abitava con il , ma gli episodi di maltrattamenti non cessavano, determinando una *escalation* culminata in due gravi atti di violenza ai danni della stessa, durante i quali veniva minacciata con un’arma da taglio. L’ultimo degli episodi, verificatosi in data XX-XX-2018 - e sfociato nell’arresto in flagranza del – avveniva all’esterno della scuola frequentata dal figlio minore della coppia: Y.

Dall’esame delle motivazioni della sentenza si evince inoltre che il comportamento del determinava l’emissione, in data XX.XX 2018, di un provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Roma che sospendeva la responsabilità genitoriale del condannato, imponendogli di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal figlio minore.

 L’arresto del, avvenuto in data XX.XX-2018, veniva convalidato dal Gip di Tivoli in data nel corso dell’Udienza di convalida, nella quale veniva altresì applicata al la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La predetta misura cautelare veniva aggravata dalla Corte di Appello di Roma in data XX-XX-2018, causa le ripetute violazioni del condannato alle prescrizioni durante la sua sottoposizione agli arresti domiciliari, veniva dunque disposta la sua sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, il provvedimento veniva eseguito nella stessa data.

Dalle notizie fornite dai Carabinieri di XXXX in relazione alla natura delle violazioni commesse, si rileva trattarsi di numerosi episodi nei quali il veniva sorpreso nell’atto di comunicare con persone non autorizzate o sostare in luoghi all’esterno della propria abitazione, sebbene ad essa adiacenti.

L’estratto esecutiva della sentenza veniva trasmesso al P.M. di Tivoli per l’esecuzione in data XX-07-2019.

Trattandosi di soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, il P.M. di Tivoli emetteva, in data XX-07-2019, un ordine di esecuzione in carcere fissando la scadenza della pena al XX -XX-202X.

Il Magistrato di Sorveglianza, il XX-XX-2019, rigettava la richiesta di liberazione anticipata del condannato per il periodo dal XX-XX-XXXX al XX-XX-XXXX, motivandolo con la scarsa condotta partecipativa dallo stesso dimostrata con le numerose violazioni commesse durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari.

In relazione invece al semestre di detenzione dal al 1, il Magistrato di Sorveglianza di, dando atto di una regolare condotta e della partecipazione all’opera rieducativa condotta nei suoi confronti, concedeva il beneficio di gg. 45 di liberazione anticipata, il fine pena veniva dunque anticipato a quello attuale, vale a dire il XX-XX-2020.

Risulta inoltre una ulteriore Ordinanza di rigetto emessa in data XX dal Magistrato di Sorveglianza di XX, inerente l’istanza di ammissione all’esecuzione della pena presso il domicilio della madre formulata dal ai sensi della Legge n. 199/2010. Il Magistrato di Sorveglianza, motivava il rigetto con le seguenti motivazioni: “*sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti tenuto conto della natura del commesso reato”.*

Si rappresenta infine che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con Ordinanza emessa in data XX, rigettava infine ulteriore istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione formulata dal . Nelle motivazioni, l’Organo di Sorveglianza segnala l’assenza di significativi progressi compiuti sotto il profilo trattamentale da parte del condannato e la completa assenza di revisione critica delle proprie condotte violente ed anche di quelle trasgressive degli arresti domiciliari.

Dall’esame del Certificato dei carichi pendenti risulta un unico procedimento in corso a carico del i, per il reato di evasione dagli Arresti Domiciliari commesso in data 2018, con citazione diretta in Giudizio prevista per il giorno 2021.

Non può dubitarsi, dunque, dell’inquadrabilità del proposto tra i soggetti indiziati del delitto di maltrattamenti.

**Pericolosità ed attualità della pericolosità.**

La mera lettura dei fatti accertati con sentenza irrevocabile dimostra la pericolosità del proposto che è aduso a commettere reati con condotte violente, reiterando comportamenti violenti e minacciosi.

Va sottolineato che in presenza di delitti di violenza ai danni delle donne, alla presenza dei minori, la pericolosità manifestata trova origine in una spiccata e radicata pericolosità.

A fronte di una condotta di particolare gravità, espressione di radicata e spiccata pericolosità, tanto che veniva adottata una misura cautelare detentiva, non emerge alcun elemento da cui desumere il venir meno dell’attualità di tale pericolosità, accertata univocamente all’atto della misura detentiva, non potendo assumere rilievo la detenzione in corso.

Non solo non vi è alcun elemento da cui desumere l’effetto rieducativo della pena, da verificare con particolare attenzione per i delitti di violenza di genere per la loro naturale recidiva, ma dalla c**ondotta carceraria** emergono evidenti indici di pericolosità specifica in precedenza segnalati **che inducevano il Tribunale di sorveglianza a rigettare la richiesta di liberazione anticipata in due occasioni.**

Dagli esiti delle notizie richieste alla Casa Circondariale di XX, si è appreso che il i, durante la sua detenzione, ha tenuto una condotta sostanzialmente corretta ed esente da rilievi disciplinari, **sebbene viva la propria condizione di detenuto come una ingiustizia perpetrata nei suoi confronti, non lasciando quindi intravedere un processo di reale revisione critica nei confronti dei reati da esso compiuti.**

Nel corso dei colloqui psicologici di supporto il ha infatti denunciato un atteggiamento a suo dire persecutorio nei suoi confronti da parte del Tribunale e delle istituzioni, considerando la propria condanna ingiusta, negando ogni addebito ed attribuendo le proprie vicende alle false accuse della ex compagna in ragione dei contrasti insorti per la custodia del figlio minore.

**Dunque, la specifica pericolosità in atto rende sostanzialmente certo che scarcerato, in assenza di una misura di prevenzione, il proposto porrà in essere altri delitti ponendo a rischio l’incolumità della XXX e del figlio XXX.**

**.**

P. Q. M

chiede che il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, voglia applicare a n., attualmente detenuto in espiazione pena, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, unitamente al divieto di soggiorno nei comuni di residenza delle vittime (XXX), per un egual tempo, senza versamento della cauzione perché indigente, perché persona pericolosa ai sensi dell’art.. 4, co. 1 lett. i-ter), d.lgs. n. 159/2011

Vorrà imporre le prescrizioni previste per legge o che riterrà di applicare, nonché il divieto di avvicinarsi a non meno di 800 metri dai luoghi frequentati abitualmente da XX e da dal figlio xxxx, qualora dovesse incontrarli casualmente, ad allontanarsi immediatamente per una eguale distanza.**, con obbligo del cd. braccialetto elettronico.**

**Sarà previsto che:**

* **qualora l’interessato neghi il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico**, la durata della misura sarà automaticamente imposta per tre anni con l’ulteriore prescrizione e di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
* qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la **non fattibilità tecnica** dell’applicazione del cd braccialetto elettronico, sia automaticamente imposta la prescrizione i presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e imporrà, salva diversa valutazione, il divieto o l’obbligo di soggiorno;

**Si chiede di fissare l’udienza, prima della scarcerazione, attualmente prevista per il ma anticipabile almeno di gg. 45 per liberazione anticipata. Qualora ciò non sia possibile si chiede l’applicazione provvisoria della misura ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159/2011**

Tivoli,

 Il Procuratore della Repubblica

 dott. Francesco Menditto

1. S.U. 13426/2010, Cagnazzo; S.U. 111/2018, Gattuso; S.C. 39953/2005, 27655/2007, 25919/2008, 47764/2008, 31209/2015, 2385/2018. In tal senso anche Corte cost. 24/2019. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte cost. 291/2013 e24/2019. S.C. 12511/2001, 40731/2006. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n. 23641, Mondini. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte cost. sent. 24/2019. S.C. 23641/2014, 31209/2015, 26235/2015, 43720/2015, 16038/2016, 349/2018, 34966/2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. S.C. sent. da ult. citate. [↑](#footnote-ref-5)
6. Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 682/1986, 3866/1991, 44151/ 2003, 34150/2006, 17932/2010. [↑](#footnote-ref-6)
7. Giurisprudenza pacifica, tra le tante, S.C. 5361/2011, 1282/2013, 10153/2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. S.U. n. 4880/2015, Spinelli. [↑](#footnote-ref-8)
9. Secondo la Suprema Corte non è necessario fare riferimento ai parametri di cui all’articolo 192 c.p.p. in tema di prova giudiziaria (S.C. 5786/1999, 6613/2000), né a quelli di cui all’articolo 273 c.p.p. sulle gravità indiziaria, condizione generale di applicabilità delle misure cautelari, dovendo gli indizi essere intesi come prova non ancora pienamente verificata e tali da far apparire probabile o ragionevolmente fondata — c.d. elevata o qualificata probabilità — l’appartenenza del proposto a un sodalizio criminale, senza che sia, tuttavia, necessario raggiungere il livello della piena certezza sul punto (S.C. 265/1989, 1706/1988, 1606/1995, 950/1999, 23041/2002, 43046/2003).

L’indizio può consistere in elementi di prova rappresentativa logico-indiziaria, ma deve comunque essere ancorato a elementi certi, vale a dire rappresentati da circostanze oggettive verificabili, con esclusione di sospetti, congetture o illazioni, così come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 2/1956 e, dopo alcune decisioni in cui si richiamava il termine sospetto, dalla Suprema Corte (2006/2006, 6613/2008).

La giurisprudenza ha progressivamente richiesto un maggiore ambito di responsabilità. Possono ritenersi patrimonio consolidato le seguenti conclusioni:

— l’irrilevanza della mera iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), per la quale è sufficiente la mera acquisizione della notizia di reato e l’attribuibilità alla persona;

— l’irrilevanza del *fumus commissi delicti*, idoneo ad adottare il sequestro (preventivo o probatorio), in cui non rilevano né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, dovendo accertarsi l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e la riferibilità alla persona nei cui confronti si procede;

— l’irrilevanza di sufficienti indizi di colpevolezza che, ad esempio, consentivano l’applicazione della misura cautelare personale, ai sensi dell’art. 252 c.p.p. 1930, modificato solo dalla l. 330/1988. Ancora oggi i sufficienti indizi (di reato) consentono, in alcuni casi, intercettazioni telefoniche (art. 13, co. 1, d.l. 152/1991, conv. dalla l. 203/1991);

— la necessità di indizi tali da desumere la qualificata probabilità di commissione del reato da parte del proposto. Indizi che possono ritenersi prossimi ai gravi indizi di colpevolezza previsti per l’applicazione della misura cautelare dall’art. 273, co. 1, c.p.p. (S.C. 1023/2006). [↑](#footnote-ref-9)